

COMUNE DI CALDES

STATUTO

Il presente Statuto è stato modificato dal Consiglio comunale in seduta dd.27/10/1995.

TITOLO I°: IL COMUNE

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Caldes è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa del Comune.
3. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Per l'interesse della comunità, gli organi del Comune:
 - assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni;
 - tutelano i valori religiosi e sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini;
 - proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio.
5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della società civile, assicurando costante coerenza fra le norme dello Statuto e le condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione.
2. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politico-amministrative.
3. Persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali religiose ed economiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Concorre alla salvaguardia dell'ambiente ed alla riduzione dell'inquinamento per

assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future.

5. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato delle libere associazioni.

6. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

7. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali e, in particolare, con il Comprensorio, con la Provincia e con la Regione.

Art. 3

FUNZIONI

1. Spettano al Comune le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, con particolare riferimento a quelle attività relative a settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune riconosce i diritti dell'uso civico secondo le disposizioni vigenti, riconosce altresì la funzione dell'attività agricola, anche ai fini della conservazione del territorio e ne tutela la presenza e la continuità.

Art. 4

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa del Comune si esplica nel rispetto dei principi della partecipazione democratica, della equità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e si ispira a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di responsabilità.

2. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e gestione dei servizi pubblici, favorendo ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività amministrativa comunale.

ART. 5

TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune di Caldes ha un'estensione di Km². 20,89 e confina con i Comuni di Terzolas, Malè, Cavizzana, Cis, Cles, Bresimo.

2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

3. La sede del Comune è ubicata a Caldes.

4. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che possano vedere gli organi riuniti in altra sede.

5. Lo spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dei Regolamenti, è localizzato presso il Municipio in spazi facilmente accessibili e visibile al pubblico.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli già in uso, aventi le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente Statuto.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non collettivi sono vietati.

ART. 7

REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo provinciale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II: GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I°: ORDINAMENTO

ART. 8

ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco,
2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto.

CAPO II° : CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

RUOLO E COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è costituito nelle forme e nei modi regolati dalla legge regionale. I Consiglieri eletti rappresentano la comunità locale individuandone ed interpretandone gli indirizzi generali.
2. Ha competenza esclusiva per l'adozione degli Atti stabiliti dall'art. 13 della L.R. 1/93 e dall'art. 63 della L.R. 3/94, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale.
3. Definisce i propri indirizzi politico - amministrativi mediante l'adozione di Atti fondamentali, determina gli indirizzi per coordinare l'attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo, in modo che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

5. Nell'adozione degli Atti fondamentali, indica gli obiettivi da raggiungere, la destinazione delle risorse e l'individuazione degli strumenti funzionali all'attività da svolgere.

6. Adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, posizioni ed orientamenti in esso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio comunale, convocato dal Sindaco, si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. E' convocata in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

3. Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un quinto dei consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. E' convocato d'urgenza, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. E' regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la Legge o il regolamento, esse debbono essere non pubbliche.

7. L'ordine del giorno e l'avviso di convocazione per le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale è predisposto e sottoscritto dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

8. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune presso Enti in genere, nonché funzionari del Comune, professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune ed altri esperti per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

9. Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza determinata nella misura percentuale del 100% dell'indennità massima fissata dalla legge.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno Commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano le diverse forze politiche presenti.

3. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie

relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale, su questioni di particolare interesse pubblico legate all'attività amministrativa del Comune, può istituire al suo interno su richiesta formale di almeno 1/3 dei Consiglieri, commissioni speciali e di inchiesta con il compito di affrontare la tematica specifica e di approntare una relazione da sottoporre all'esame consiliare.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, che determinerà i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni delle stesse di persone esterne.

6. Il Consiglio comunale può altresì istituire Commissioni formate anche da componenti esterni al Consiglio.

ART. 12

DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, stabilite dal Regolamento, spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.

2. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto di maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la Legge prescriva espressamente la maggioranza degli aventi diritto.

3. Al fine della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano invece coloro che si assentano prima di votare.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e di casi in cui esso sia richiesto dal Consiglio comunale.

5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esigibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una sola lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.

3. Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi consiliari, le norme per la loro formazione, per il funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare l'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Sindaco, in funzione di Presidente delle adunanze consiliari, può indire la conferenza dei Capi gruppo per consultazioni e per programmazione delle riunioni del Consiglio comunale.

ART. 14

CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
3. Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti ed i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie utili e dal Segretario comunale copie degli atti e documenti che risultino necessari all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.
5. Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi determinati dalla Legge, dal Regolamento o dall'Amministrazione.
6. Il Consigliere che per motivi personali abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Consiglio, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surroga, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti; la decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di qualsiasi consigliere secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III°: GIUNTA COMUNALE

ART. 15

RUOLO E COMPETENZE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficacia.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione e di gestione generale del Comune e tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio comunale.
4. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
5. Coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
6. Persegue, attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
7. Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti.
8. Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione, nelle

sedute di approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.

9. Adotta ogni iniziativa, compresa l'eventuale assunzione di spesa, anche di rappresentanza, atta a promuovere e migliorare l'immagine del Comune anche al di fuori del proprio ambito territoriale.

10. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

11. Possono essere nominati alla carica di Assessore, fino ad un massimo di due, cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di assessore comunale, nonchè di particolare competenza e qualificazione.

12. E' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro Assessori tra cui uno con funzioni di vice Sindaco.

13. E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 16

ASSESSORI

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelli adottati nell'ambito delle materie loro rispettivamente attribuite.

2. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega conferisce al delegato responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

3. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

ART. 17

DIMISSIONI E REVOCA

1. Le dimissioni dall'Ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede alle sostituzioni dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza.

2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli componenti della Giunta, designando il nominativo del sostituto e dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, con voto palese per appello nominale, una mozione di sfiducia

motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

CAPO IV° : SINDACO

ART. 19

IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di amministrazione promuovendo, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere della comunità.

2. Il Sindaco è garante della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

3. Ha competenza e poteri di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture esecutive.

4. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e delle deliberazioni della Giunta.

5. Convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta ed eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

6. Assicura la collegialità della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma.

7. Compie tutti quegli atti in collaborazione con gli Assessori e con i funzionari comunali per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e istituzioni svolgano la propria attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi di economicità e di efficienza, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati che la Legge, lo Statuto o il Regolamento non attribuiscono alla competenza della Giunta.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

10. Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

11. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

12. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri fissati dalla legge, nonché dal rispettivo regolamento comunale.

13. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio.

ART. 20

VICESINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato fra i componenti della Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 8, comma IV° della L.R. 3/94.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età;

TITOLO III° : L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 21

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed hanno come obiettivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

2. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

3. L'Ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dal Regolamento che ne fissa i criteri organizzativi e ne determina l'organizzazione.

4. Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

5. L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione ed aggiornamento riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

ART. 22

SEGRETARIO COMUNALE

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica ed indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che la esercita coordinando l'attività degli Uffici, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, in attuazione agli indirizzi del Consiglio, della Giunta e alle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli Uffici e dei servizi.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali apponendovi la propria firma, esprime parere di legittimità, sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, se necessario, al loro invio agli organi di controllo.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla

Giunta e dal Sindaco.

5. Quale Ufficiale rogante, se richiesto dal Sindaco, deve redigere, nell'interesse del Comune, gli atti consentiti dalla legge.

6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi con responsabilità di risultato.

7. Al segretario comunale, nei casi e secondo le modalità di legge, è attribuita la presidenza delle commissioni di gara e di concorso nonché la stipulazione dei contratti fermo restando che qualora svolga in relazione ad esse le funzioni di ufficiale rogante, risulteranno rispettivamente presiedute e stipulate dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

TITOLO IV: I SERVIZI PUBBLICI

ART. 23

PRINCIPI

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione, favorendone la partecipazione alla programmazione del servizio.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART. 24

FORME DI GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia e in concessione e possono essere gestiti mediante forme collaborative previste dalla Legge.

2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 25

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti in economia i servizi che, per dimensione e tipologia, non richiedano strutture adeguate di autonomia gestionale,

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento.

ART. 26

SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche imprenditoriali, tecniche ed economiche, siano meglio organizzabili.
2. I concessionari sono scelti con procedimento di concorso ad appalto.
3. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione.
4. Il concessionario garantisce i diritti e le prestazioni che spettano agli utenti,

TITOLO V: LE FORME COLLABORATIVE

ART. 27

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con il Comprensorio e con ogni altra pubblica amministrazione.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ART. 28

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse collettivo, ovvero l'esecuzione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali, con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con soggetti privati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 29

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere e di interventi che necessitano dell'attivazione di un procedimento di coordinamento e di integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo di programma è deliberato dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
3. L'accordo deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, determinare i tempi e per le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo, individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi e le fonti di finanziamento, assicurare il coordinamento dell'attuazione e ogni altro connesso adempimento,

ART. 30

CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti , per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale,
2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione costitutiva approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.
4. Gli atti fondamentali del consorzio sono posti a disposizione dei Consiglieri e della cittadinanza.

ART. 31

UNIONE DI COMUNI

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e nelle finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi efficienti alla collettività.
2. Prima della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale deve approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti per definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con voto palese per appello nominale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 32

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Al fine di favorire una maggior collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, una migliore trasparenza dell'azione amministrativa e l'imparzialità dei processi decisionali, il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.
2. Il Comune si consulta con le associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza, e con la cittadinanza su questioni di interesse della collettività.
3. Il Comune favorisce l'attività delle associazioni, sostiene e valorizza le libere forme associative e cooperative, la loro costituzione ed il potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e religioso, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione dei cittadini.
4. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico.
5. L'Amministrazione comunale, a sostegno delle iniziative promosse da tali associazioni, potrà intervenire con la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi.

ART. 33

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare all'Amministrazione comunale istanze e petizioni intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Le istanze e le petizioni dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune.
3. La Giunta garantisce il loro esame e le risposte verranno date agli interessati entro il termine massimo di sessanta giorni.
4. Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee.
5. La richiesta delle proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi, dovrà essere presentata da almeno sessanta cittadini. Il Sindaco può trasmetterla ad una Commissione consiliare ad hoc istituita, corredandola del parere del Segretario e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. La Commissione consiliare o la Giunta deve sentire i proponenti dell'iniziativa. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 34

CONSULTAZIONI

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse collettivo ed al fine di consentire la migliore dimostrazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate, da parte degli organi comunali, forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea - assemblea pubblica generale - assemblea delle libere associazioni - della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero seguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 35

REFERENDUM

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum propositivi e consultivi fra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale e comunque di rilevante interesse per tutta

la comunità.

2. Sono escluse da referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, atti inerenti ad elezioni e nomine, atti concernenti il personale comunale, i Regolamenti, lo statuto e, per cinque anni, le materie già in oggetto di precedente referendum.

3. La proposta di referendum può essere presentata solo se porta le firme autenticate del 15% (quindicipercento) del corpo elettorale riferito al 31 dicembre precedente la richiesta.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, la verifica della regolarità della presentazione e delle firme, il riscontro della comprensibilità del quesito referendario e le modalità operative della consultazione.

5. Entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei proponenti, la proposta di referendum deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità che viene espresso sotto forma di parere al Consiglio comunale da parte di un Comitato di garanti, composto di tre membri eletti ad hoc dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza.

6. Il Consiglio comunale sulla base del parere fornito dal Comitato delibera definitivamente l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui si intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato, il Consiglio comunale deve adottare una deliberazione motivata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta ed è valido se vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

8. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

9. Non possono essere posti quesiti referendari nell'anno solare in cui hanno luogo altre operazioni di voto e se queste sono impreviste nel normale calendario delle votazioni, i referendum proposti e già indetti passano in subordine.

ART. 36

DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, può essere istituito il Difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa, si attiva per accertare e, se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica rispetto agli altri organi del Comune.

2. Il Consiglio comunale delibera la copertura dell'Ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il difensore civico provinciale. Tale convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. Essa prevede l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso da corrispondere allo stesso.

3. Resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto.

4. All'atto dell'insediamento il Difensore civico presta giuramento nelle mani del

Sindaco con la seguente formula "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato, le Leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto del Comune di Caldes e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."

TITOLO VII: I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 37

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 38

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art. 37, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

ART. 39

TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il Segretario comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

ART. 40

PARERI DI RESPONSABILITA'

1. I pareri del Segretario comunale sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previste dalla Legge sono inseriti nella deliberazione della quale formano parte integrante.

2. I pareri negativi sono motivati e devono indicare i diversi modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione comunale.

ART. 41

FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- lo Statuto
- i Regolamenti
- il Bilancio pluriennale
- il Bilancio ordinario e straordinario annuale
- i Piani Urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunità

ART. 42

DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune.

2. Sulla domanda di visione, nell'orario e con le modalità stabilite, si provvede immediatamente.

3. Al rilascio delle copie si provvede, nei limiti della disponibilità dei mezzi, entro due giorni successivi alla richiesta.

4. Le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, sono disciplinate da apposito Regolamento.

5. Il Segretario comunale, nei casi previsti dalla Legge, oppone il rifiuto, all'accesso ed al rilascio di copie, con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni.

TITOLO VIII°: LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 43

CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle Leggi statali e provinciali.

2. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo criteri di giustizia, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei programmi, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati in relazione ai costi di gestione.

4. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali, comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune.

ART. 44

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Comune delibera, nei termini di Legge, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

3. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.

6. Il conto consuntivo e la relazione sono presentati dalla giunta comunale al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla Legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 45

REVISIONE ECONOMICA

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolarità.

3. Per l'esercizio della sua funzione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 46

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune si dota di strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, per assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed economico.

TITOLO IX°: LE NORME TRANSITORIE

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

ART. 48

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I relativi Regolamenti dovranno essere adottati dal Consiglio comunale entro ventiquattro mesi, ad esclusione del Regolamento interno del Consiglio comunale e del Regolamento di contabilità e di disciplina dei contratti che devono essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Prima della loro approvazione verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria e verrà data informazione con avviso pubblico all'albo pretorio, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte.

3. I Regolamenti resteranno pubblicati dopo la definitiva approvazione per quindici giorni all'albo pretorio e, conseguito il favorevole esame di legittimità da parte dell'organo di controllo, diverranno obbligatori.

4. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad essere applicate le norme dei medesimi Regolamenti vigenti.